



REGOLAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO DI ORSELINA

del 27 febbraio 1996

REGOLAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO DI ORSELINA

TITOLO I

Organizzazione dell'istituto

CAPITOLO I

Generalità

Articolo 1 **Denominazione e composizione**

La scuola elementare e la scuola dell'infanzia di Orselina costituiscono un istituto scolastico ai sensi dell'art. 24 della Legge della scuola del 1. febbraio 1990 denominato "Istituto scolastico di Orselina".

CAPITOLO II

Organi di conduzione

Articolo 2 **Direzione**

La direzione è ubicata nella sede scolastica. E' affidata a un docente responsabile designato dall'Autorità di nomina.

I compiti del docente responsabile sono stabiliti da uno speciale regolamento. Egli beneficia di un adeguato compenso.

CAPITOLO III

Organi di rappresentanza

Articolo 3 **L'assemblea dei genitori**

La composizione, i compiti e il funzionamento dell'assemblea dei genitori sono stabiliti dalla legge della scuola e dal relativo regolamento di applicazione.

Essa adotta un proprio regolamento.

CAPITOLO IV

Norme concernenti i docenti

Articolo 4 **Credito d'istituto**

- 1) Ogni anno l'istituto dispone di un credito accordato dal Municipio per le attività previste dalla legge.
- 2) Il docente responsabile:
 - amministra il credito a disposizione dell'istituto
 - collabora con il Municipio nell'allestimento del preventivo annuale
 - consegna al Municipio entro il 15 luglio il consuntivo annuale.

Articolo 5 **Sede e materiale di sede**

Il Comune mette a disposizione le infrastrutture e tutto il materiale necessario per il buon funzionamento della scuola.

Il docente responsabile informa la Cancelleria comunale di qualsiasi danno o mancanza concernente le infrastrutture, le suppellettili e il materiale d'istituto.

Al termine di ogni anno il docente responsabile, in collaborazione con i docenti titolari, provvede al controllo e all'inventario del materiale di sede e presenta al Municipio le richieste di potenziamento e di sostituzione.

Articolo 6 **Iniziative di persone o enti esterni**

Il docente responsabile, nei limiti concessi dalle autorità scolastiche e comunali, autorizza iniziative di persone o enti esterni che interessano la scuola quali vendite, fotografie di classe, concorsi, richieste di abbonamenti a giornali, riviste, collane di libri, distribuzione di circolari, volantini, ecc.

I docenti si riservano di aderire o meno a tali iniziative.

Articolo 7 **Indennità di trasferta**

Ai docenti sono riconosciute le indennità in uso presso l'Amministrazione cantonale per le trasferte concernenti attività fuori sede, quali sopralluoghi, ricognizioni e altre incombenze professionali autorizzate dal Municipio.

Articolo 8

Possibilità di accesso all'edificio scolastico

I docenti titolari hanno diritto di accedere all'edificio scolastico e ai locali in cui operano anche al di fuori del tempo di scuola.

Il docente supplente ha lo stesso diritto. L'autorità comunale provvede a fornirgli una chiave dell'edificio.

I docenti titolari possono autorizzare i docenti speciali ad usufruire degli spazi scolastici anche al di fuori dell'orario scolastico.

CAPITOLO V

Norme concernenti gli allievi

Articolo 9

Arrivo anticipato a scuola

Di regola gli allievi non possono entrare nella sede prima dell'orario stabilito.

Se, per motivi di forza maggiore, degli allievi della scuola elementare necessitassero di un'entrata anticipata, le famiglie devono accordarsi preventivamente con il docente responsabile.

Articolo 10

Comportamento

Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti delle persone e delle cose presenti nell'istituto.

Articolo 11

Danni

Eventuali danni provocati dagli allievi, la cui responsabilità è accertata, sono addebitati alle rispettive famiglie.

CAPITOLO VI

Norme concernenti i genitori

Articolo 12

Accompagnamento degli allievi

1) I genitori degli allievi della scuola elementare devono astenersi dall'accompagnare i figli all'interno dell'edificio scolastico, a meno che

sussistano importanti ragioni. L'autorizzazione all'accompagnamento è rilasciata dal docente responsabile.

- 2) I genitori dei bambini della scuola dell'infanzia devono accompagnare gli allievi fino all'ingresso dell'edificio scolastico.

Se i genitori decidono che il bambino sia accompagnato da una persona estranea alla famiglia, lo devono comunicare per iscritto alla docente; così pure se decidono che il bambino frequenti la scuola non accompagnato.

Articolo 13 **Orario d'entrata**

I genitori sono tenuti a provvedere affinché i loro figli giungano a scuola in orario.

Articolo 14 **Responsabilità in caso d'incidente**

In caso d'incidente al di fuori dell'orario scolastico la scuola non assume nessuna responsabilità.

Articolo 15 **Giustificazione delle assenze**

Tutte le assenze devono essere giustificate tempestivamente prima dell'orario scolastico.

E' richiesto il certificato medico in caso di malattia infettiva o di assenza di durata superiore ad una settimana anche se dovuta a malattia non infettiva.

Articolo 16 **Accessi alla scuola**

Ai genitori è vietato stazionare o arrestare il veicolo in modo da ostacolare l'accesso alla scuola.

Articolo 17 **Colloqui con il docente**

Il docente, di regola, è a disposizione per i colloqui con i genitori dalle 16.30 alle 17.30 per la scuola elementare; dalle 16.00 alle 17.00 per la scuola dell'infanzia.

Se un genitore desidera avere un colloquio col docente è tenuto a richiederglielo almeno un giorno prima.

Eccezioni possono essere concesse soltanto per motivi gravi e urgenti.

Articolo 18 **Norme assicurative**

Ogni allievo deve essere assicurato privatamente contro gli infortuni.

L'assicurazione scolastica copre le spese di cura dentaria dovute a infortunio e corrisponde le indennità in caso di decesso o di invalidità per infortunio.

TITOLO II

Disposizioni per la scuola elementare

Articolo 19 **Elenco allievi**

La Cancelleria comunale trasmette al docente responsabile l'elenco aggiornato degli allievi obbligati entro il 31 maggio.

Articolo 20 **Orario scolastico**

L'orario delle lezioni è stabilito dal Municipio, sentiti i docenti e approvato dall'Ispettore scolastico.

Articolo 21 **Scuola fuori sede**

Il docente responsabile del secondo ciclo può organizzare una settimana di scuola fuori sede (5 giorni).

Per questa attività può essere richiesta una partecipazione finanziaria alle famiglie limitatamente alle spese di vitto.

Le norme particolari sono stabilite dall'apposito regolamento cantonale.

Articolo 22 **Doposcuola**

All'interno dell'istituto non è istituito il doposcuola. Il Comune finanzia la frequenza degli allievi domiciliati a Orselina al doposcuola di Minusio.

Articolo 23 **Attività sportive**

Di regola un'unità didattica delle lezioni di educazione fisica viene dedicata al nuoto.

Ogni anno il docente responsabile può organizzare delle uscite per praticare il pattinaggio.

Ogni anno scolastico il docente responsabile del secondo ciclo può organizzare una giornata sportiva al Centro Nazionale della Gioventù di Tenero.

Corsi di sci possono essere organizzati durante la settimana di scuola fuori sede.

TITOLO III

Disposizioni per la scuola dell'infanzia

Articolo 24 **Iscrizioni**

Il docente responsabile trasmette alle famiglie le indicazioni necessarie per l'iscrizione dei figli alla scuola dell'infanzia conformemente alle disposizioni cantonali.

Articolo 25 **Orari di frequenza**

L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dal Municipio ed è approvato dall'ispettore.

TITOLO IV

Norme varie

- Articolo 26 **Contabilità**
Ad eccezione del credito accordato al docente responsabile dal Municipio, quest'ultimo gestisce la contabilità concernente l'istituto.
- Articolo 27 **Corrispondenza**
Il docente responsabile dell'istituto riceve la corrispondenza indirizzata alla direzione della scuola.
- Articolo 28 **Telefono**
Ai due ordini di scuola è garantito l'uso del telefono durante gli orari di lavoro della Cancelleria comunale. E' assicurato il collegamento telefonico in entrata e in uscita anche durante la pausa di mezzogiorno.
- Articolo 29 **Manutenzione e pulizia della sede**
I docenti e gli allievi si impegnano a mantenere la sede pulita e in ordine, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Il Municipio ha l'obbligo di mantenere in buono stato e pulita la sede scolastica con personale appositamente incaricato di questi compiti.
- Articolo 30 **Utilizzazione dei locali scolastici da parte di enti estranei**
I locali scolastici sono ad uso esclusivo degli allievi e dei docenti.
- Articolo 31 **Partecipazione di associazioni a manifestazioni scolastiche**
Nel rispetto delle disposizioni cantonali, con l'accordo dei docenti titolari e del Municipio, una società può collaborare all'organizzazione di manifestazioni scolastiche ricreative.
- Articolo 32 **Divieto di fumare**
All'interno dell'edificio scolastico è vietato fumare.

TITOLO V

Servizi scolastici

Articolo 33 **Trasporto scolastico**

Per gli allievi domiciliati a Brione s/Minusio è istituito un trasporto scolastico nei termini indicati dalla speciale convenzione.

All'inizio di ogni anno scolastico la Cancelleria comunale, in collaborazione con il responsabile dell'istituto, comunica gli orari alle famiglie interessate.

Articolo 34 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento d'istituto entra in vigore con l'anno scolastico 1996-1997.

Approvato con risoluzione municipale no. 89 del 27 febbraio 1996 su preavviso dell'Ispettorato scolastico del VII circ. SE e del III circ. SI.